

Disegno di legge: “Modifiche all’art. 5 della L.R. n. 9 del 7 gennaio 1983”

Art. 1

All’articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è aggiunto il seguente comma:

“5. In caso di inadeguatezza funzionale, in termini di personale tecnico, mezzi e risorse, anche in forma associata con altri enti, i Sindaci, su conforme deliberazione del competente organo comunale, possono chiedere alla Giunta regionale di effettuare i controlli di cui al comma 3, lettera c). La Giunta regionale, accertata l’inadeguatezza, al fine di garantire l’esercizio delle funzioni, affida detti controlli al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, fermo restando l’obbligo, per il comune, di effettuare gli altri controlli di cui al comma 3.”.

Art. 2 – Dichiarazione d’urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania.